

Sentenza: 3 novembre 2020, n. 246

Materia: tutela della concorrenza

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione

Ricorrenti: TAR Veneto

Oggetto: art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come aggiunto dall'art. 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 dicembre 2018, n. 43 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2019)

Esito: illegittimità cost. dell'art. 83, comma 4-sexies l.r. Veneto11/2001

Estensore nota: Francesca Casalotti

Sintesi:

Il TAR Veneto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4-sexies, l.r. Veneto 11/2001 aggiunto al testo originario dall'art. 10, comma 1, l.r. 43/2018, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost.

La norma censurata dispone che in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per l'installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente sia tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.

Secondo il rimettente, la norma censurata derogherebbe all'art. 93, comma 1, del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che stabilisce una riserva di legge per l'imposizione da parte delle Pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni di oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Tale deroga, riguardando costi ed oneri non contemplati in altre Regioni, determinerebbe una disparità di trattamento tra operatori economici la cui attività è distribuita sul territorio nazionale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. Inoltre, la stessa imposizione, darebbe luogo ad un'alterazione del sistema concorrenziale del mercato nazionale, con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza»; e poiché, in base al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'art. 93 del già citato cod. comunicazioni elettroniche esprime un principio fondamentale nella materia «ordinamento della comunicazione», di competenza legislativa concorrente, la norma censurata, nel porsi in contrasto con tale principio, violerebbe anche l'art. 117, terzo comma, Cost..

In tale specifico ambito, l'art. 83, comma 4 sexies. l.r. 11/200 prevede il pagamento di canoni a carico degli operatori della comunicazione, in relazione a tutte le

ipotesi nelle quali l'esercizio della relativa attività renda necessaria l'occupazione di beni del demanio idrico; il canone è, infatti, previsto «per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo». La disposizione censurata va, pertanto, ricondotta alla materia «ordinamento della comunicazione», laddove disciplina l'imposizione di oneri pecuniari.

Nell'ambito di quest'ultima materia, la disciplina del settore della comunicazione elettronica persegue il duplice e concorrente obiettivo della libertà nella fornitura del relativo servizio, in quanto di preminente interesse generale, e della tutela del diritto di iniziativa economica degli operatori, che deve svolgersi in regime di concorrenza proprio al fine di garantire il più ampio accesso all'uso dei mezzi di comunicazione elettronica. A tali obiettivi si è conformato l'intervento del legislatore statale nel settore delle telecomunicazioni di cui al cod. comunicazioni elettroniche, che, fra l'altro, ha attuato una liberalizzazione del mercato con le finalità (espressamente rappresentate nelle Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002) di garantire agli imprenditori l'accesso al settore con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, nonché di consentire agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.

In questo contesto, la Corte ha da tempo affermato che l'art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, «in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni» (sent. n. 336 del 2005; nello stesso senso sent. n. 47/2015, n. 272/2010, n. 450/2006). La disposizione censurata si pone, dunque in netto contrasto con tale principio, poiché impone agli operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria che rientra nell'ambito di quelle colpite dal divieto. Con riferimento alla finalità dell'art. 93 del citato cod. comunicazioni elettroniche, la Corte ha inoltre precisato che, in mancanza del divieto di cui sopra, ogni singola Regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti» (sent. n. 272 del 2010). La Corte pertanto esclude, come invece ritenuto dalla Regione resistente, che la riserva di legge di cui all'art. 93 consenta anche un intervento del legislatore regionale. Del resto, se così non fosse, sarebbe contraddetta la ratio legis della disposizione che, secondo costante orientamento della Corte, è individuata nella finalità di «evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio».

La questione sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., è dunque fondata e gli altri profili risultano assorbiti.